

# **ANICA**

## **REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DISTRIBUTORI CINEMATOGRAFICI**

### **Art. 1 - Scopo**

Il presente regolamento (il “Regolamento), adottato ai sensi dell’art. 10 dello Statuto ANICA (nel prosieguo lo “Statuto”), disciplina il funzionamento della sezione che riunisce le imprese associate all’ANICA appartenenti alla categoria dei distributori di opere cinematografiche ed audiovisive in genere.

### **Art. 2 – Imprese associate**

Fanno parte della Sezione Distributori Cinematografici (nel prosieguo la “Sezione”) le imprese associate all’ANICA che ne abbiano fatto richiesta, ottenendo l’approvazione della Giunta dell’ANICA (la “Giunta”), e che svolgano attività nel settore della distribuzione e commercializzazione di opere audiovisive.

Ciascuna impresa designa un proprio rappresentante che sia munito di poteri decisionali, che la rappresenta – fino a revoca – nei rapporti con la Sezione.

### **Art. 3 – Sede ed organizzazione interna**

Ai sensi dello Statuto, la Sezione ha autonomia organizzativa nei limiti delle finalità dell’ANICA e compatibilmente con la struttura ed organizzazione della stessa.

La Sezione ha sede presso l’ANICA e si avvale di un Ufficio di Segreteria dell’ANICA.

L’assemblea di Sezione, con il consenso espresso da almeno due terzi (2/3) delle imprese facenti parte della Sezione, può deliberare l’apertura di un ufficio secondario, sostenendone autonomamente gli oneri, purché ottenga l’approvazione della Giunta entro 30 giorni dalla delibera.

### **Art. 4 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione l’assemblea di Sezione, il Presidente coordinatore e il/i Vice Presidente/i.

### **Art. 5 – L’assemblea di Sezione**

Le imprese facenti parte della Sezione che siano in regola con i contributi associativi costituiscono l’assemblea di Sezione.

All’assemblea di Sezione le imprese partecipano con i rappresentanti designati ai sensi dell’art. 2 o per delega ad altra impresa facente parte della Sezione. Ciascuna impresa può essere portatrice di non più di una delega.

#### **Art. 6 – Convocazione dell'assemblea di Sezione**

L'assemblea di Sezione è convocata dal Presidente coordinatore o, in mancanza, da un Vice Presidente, o dal rappresentante delle imprese associate più anziano di età, o dall'Ufficio di Segreteria, con avviso indicante gli argomenti da trattare, inviato via telefax e/o via posta elettronica a tutte le imprese facenti parte della Sezione, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente coordinatore o, in mancanza, da un Vice Presidente, o in mancanza anche del Vice Presidente, dal rappresentante delle imprese associate più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea di Sezione, se non diversamente specificato, è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno la metà più una delle imprese facenti parte della Sezione, e la maggioranza dei voti ad esse attribuiti ai sensi dell'art. 7.

Oltre che per l'elezione degli organi della Sezione, l'assemblea di Sezione è convocata, anche a solo scopo informativo, ogni volta che il Presidente coordinatore o un'impresa associata lo reputino opportuno, e comunque con cadenza almeno bimestrale, per l'esame di specifici argomenti di interesse collettivo.

#### **Art. 7 – Attribuzione dei voti**

Il numero di voti per ciascuna impresa facente parte della Sezione è attribuito in base ai seguenti criteri cumulativi:

- a) 3 (tre) voti per la quota fissa associativa annuale ordinaria determinata dalla Giunta e versata all'ANICA, ovvero 1 (un) voto per l'eventuale quota associativa fissa in misura ridotta che sia dalla Giunta riservata a particolari categorie di associati;
- b) 2 (due) voti, con limite massimo di 10 (dieci) voti, per ciascun anno solare di appartenenza alla Sezione. Le frazioni di anno non sono considerate ai fini dell'anzianità. Per le imprese già facenti parte della preesistente UNIDIM, ai fini del calcolo dell'anzianità associativa si ha riguardo alla data di iscrizione a detta Unione.
- c) 1 (un) voto per ogni ulteriore quota proporzionale versata all'ANICA oltre la quota fissa associativa annuale, con il limite massimo di 5 (cinque) voti. La suddivisione in quote dei contributi annuali proporzionali, è stabilita dalla Giunta dell'ANICA.
- d) 1 (un) voto per ogni 3 film di lungometraggio distribuiti nelle sale cinematografiche italiane nell'esercizio precedente a quello in cui ha luogo la votazione, con il limite massimo di 10 (dieci) voti. Ai fini del calcolo dei voti, le frazioni si arrotondano a tre o ai multipli di tre, per difetto o per eccesso.

Il computo dei voti è effettuato annualmente a cura dell'Ufficio di Segreteria della Sezione, e tiene conto dei contributi versati entro il termine stabilito dallo Statuto.

**art. 8 - Attribuzioni dell'assemblea di Sezione**

Sono di competenza dell'assemblea di Sezione:

- a) l'elezione del Presidente coordinatore della Sezione;
- b) l'elezione dei rappresentanti della Sezione nella Giunta;
- c) la designazione dei delegati della Sezione all'Assemblea ANICA
- d) l'adozione delle altre delibere previste dallo Statuto o dal Regolamento;
- e) l'adozione di linee di indirizzo da proporre alla Giunta e di ogni altra decisione che sia compatibile con lo Statuto e sia di interesse della Sezione e della categoria che essa rappresenta;
- f) la modifica del Regolamento

**Art. 9 – Elezione dei rappresentanti di Sezione**

Nei termini ed ai sensi dello Statuto, ogni tre anni l'assemblea di Sezione elegge a scrutinio segreto i componenti della Giunta designati dalla Sezione.

Al fine di garantire nella Giunta dell'ANICA la massima rappresentatività delle imprese facenti parte della Sezione, le stesse – ai soli fini interni - sono suddivise nelle seguenti categorie :

- Categoria A : ne fanno parte le imprese nazionali facenti parte della Sezione che abbiano titolo, in ragione della loro minore attività, a corrispondere una quota associativa annuale in misura ridotta.
- Categoria B : ne fanno parte le imprese estere facenti parte della Sezione o le imprese italiane che siano direttamente o indirettamente controllate da – o collegate con - società estere.
- Categoria C : ne fanno parte le altre imprese facenti parte della Sezione che non rientrino nelle categorie A e B.

Ciascuna impresa riceve una scheda per ogni voto di cui dispone e per ogni scheda può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.

Sono eletti componenti della Giunta i rappresentanti delle imprese facenti parte della Sezione che abbiano riportato nell'ordine il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere, fermo restando che i rappresentanti di imprese appartenenti alla Categoria B non possono essere più di quattro (4), e che – in caso di elezione di 9 rappresentanti - un rappresentante deve essere eletto tra i rappresentanti di imprese appartenenti alla Categoria A.

In caso di parità di voti per la designazione dell'ultimo rappresentante nella graduatoria degli eletti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

L'assemblea di Sezione è convocata almeno una volta ogni triennio per la designazione dei delegati della Sezione all'Assemblea dell'ANICA.

La designazione dei delegati avviene a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento elettorale dell'ANICA.

#### **Art. 10 – Presidente coordinatore**

Il Presidente coordinatore della Sezione è eletto per un biennio dall'assemblea di Sezione con voto a scrutinio segreto entro il 31 dicembre antecedente il biennio di riferimento e la sua nomina ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Ciascuna impresa riceve un numero di schede pari ai voti di cui dispone e può indicare una sola preferenza.

E' eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Il Presidente coordinatore, in caso di impedimento o di assenza, può designare un Vice Presidente per il compimento di singoli atti.

#### **Art. 11 – Vice Presidenti**

Il Presidente coordinatore, entro dieci giorni dalla sua nomina, designa uno o più Vice Presidenti della Sezione tra i rappresentanti delle imprese facenti parte dell'Assemblea.

#### **Art. 12 – Contributi straordinari**

L'assemblea di Sezione, con il consenso espresso da almeno due terzi (2/3) delle imprese che ne fanno parte, e l'autorizzazione della Giunta, può deliberare un contributo associativo straordinario a carico di alcune o di tutte le imprese facenti parte della Sezione, da versare all'ANICA e finalizzati a specifiche iniziative della Sezione.

#### **Art. 13 – Modifica del Regolamento**

Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea di Sezione con le maggioranze ordinarie dell'art. 6.

Roma, 11 maggio 2010